COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 15.4.2014
COM(2014) 18 final

2014/0008 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria di un accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro è stato negoziato sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio nel dicembre 2006.

Il mercato dei servizi aerei tra l'UE e l'Ucraina è importante.

Il traffico aereo comporta più di 4 milioni di passeggeri (fonte Eurostat 2012), con una crescita media annua del 17% nel corso degli ultimi 10 anni. Anche i servizi di trasporto aereo per le merci sono in crescita, registrando un tasso di crescita doppio durante lo stesso periodo. Va inoltre osservato che il traffico fra l'UE e l'Ucraina ha rappresentato in media quasi il 43% del traffico internazionale totale dell'Ucraina durante gli ultimi 4 anni.

Attualmente i servizi aerei tra l'UE e l'Ucraina sono operati sulla base di accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e quest'ultimo paese. Fa parte della politica estera dell'UE in materia di trasporto aereo negoziare con i paesi vicini accordi globali nel settore dei servizi aerei quando siano stati dimostrati il valore aggiunto e i vantaggi economici di tali accordi. L'accordo mira in particolare a:

- aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità;

- garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa UE in materia di trasporto aereo; e

- garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

- **Contesto generale**

Le direttive di negoziato stabiliscono l'obiettivo generale di negoziare un accordo globale relativo al trasporto aereo al fine di aprire in modo graduale e reciproco l'accesso al mercato e di garantire la convergenza sul piano normativo e l'effettiva applicazione delle norme e dei requisiti dell'UE.

In conformità alle direttive di negoziato, il 28 novembre 2013 le due parti, UE e Ucraina, hanno siglato un progetto di accordo.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali vigenti relativi ai servizi aerei fra Stati membri e Ucraina. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

- **Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l'Ucraina è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell'UE in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione (COM(2012) 556 final): "la politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future".

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale.

Ha consultato inoltre le parti interessate nel corso dell'intero processo.

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La Commissione ha consultato le parti interessate, in particolare tramite il forum consultivo che riunisce i rappresentanti delle compagnie aeree, degli aeroporti e delle organizzazioni sindacali.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutte le osservazioni delle parti interessate, essenzialmente per quanto riguarda l'equilibrio tra l'apertura del mercato e l'applicazione da parte dell'Ucraina dei requisiti e delle norme dell'UE in materia di trasporto aereo, sono state prese debitamente in considerazione ai fini dell'elaborazione della posizione negoziale dell'Unione. Dopo la conclusione dei negoziati le parti interessate hanno formulato l'auspicio che l'accordo sia firmato e applicato.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Come nel caso di altri accordi tra l'UE e i paesi terzi, si prevede che a causa della liberalizzazione del mercato tra l'Unione europea e l'Ucraina, verrebbero aperte nuove rotte tra aeroporti delle parti. Inoltre dovrebbero entrare nel mercato anche nuove compagnie aeree. Tali sviluppi porterebbero a una maggiore concorrenza e offrirebbero una maggiore scelta a prezzi più bassi per i consumatori. Inoltre, questa è la prima volta che un tale accordo (unilateralmente) consente ai vettori dell'UE la possibilità di effettuare trasporti di cabotaggio indipendenti e consecutivi sul mercato interno ucraino.

Inoltre, l'applicazione da parte dell'Ucraina di requisiti e norme dell'UE in materia di

trasporto aereo in tutti gli aspetti inerenti al funzionamento delle compagnie aeree (ad esempio in materia di sicurezza, gestione del traffico aereo, sicurezza, norme sociali e ambiente) consentirà la creazione di corrette condizioni di concorrenza per tutte le compagnie aeree. Inoltre, l'accordo apre opportunità di investimento per le compagnie aeree delle parti, consentendo una partecipazione maggioritaria reciproca, il che agevolerà lo sviluppo delle compagnie aeree promuovendo il consolidamento del settore. Oltre a ciò, esso risolverà varie questioni attinenti all'attività commerciale, in quanto prevede una serie di possibilità volte a facilitare il funzionamento delle compagnie aeree, come accordi di code-sharing, assistenza a terra, leasing, trasporto intermodale, nonché un diritto di scali notturni negli aeroporti di entrambe le parti.

Più in generale, i mercati del trasporto aereo dell'UE e dell'Ucraina conoscerebbero gradualmente un processo di espansione divenendo ampiamente interconnessi.

3. Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi delle misure proposte**

L'accordo crea per tutti i vettori dell'Unione, condizioni uniformi per l'accesso al mercato e fissa nuove regole per la cooperazione normativa tra l'Unione europea e l'Ucraina in settori essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei.

In particolare, esso permette di estendere le condizioni in esso previste ai 28 Stati membri, applicando le stesse norme senza discriminazioni favorendo tutti i vettori aerei dell'Unione indipendentemente dalla loro nazionalità. A differenza di quanto avviene attualmente tali vettori potranno operare liberamente da qualsiasi punto dell'Unione europea verso qualsiasi punto in Ucraina.

L'accordo è costituito dal testo di base, che contiene i principi fondamentali, e da sette allegati: allegato I sui requisiti e le norme applicabili dell'UE; allegato II sui servizi concordati e le rotte specificate; allegato III sulle disposizioni transitorie; allegato IV sull'elenco dei certificati da riconoscere; allegato V sull'elenco di Stati di cui agli articoli 17, 19 e 22 e agli allegati II e III dell'accordo; allegato VI sulle norme procedurali; e allegato VII sui criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 4 dell'accordo.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: accordo internazionale

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

solo gli accordi internazionali possono avere effetto sulle relazioni estere in materia di trasporto aereo.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

2014/0008 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria di un accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 dicembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati. I negoziati si sono successivamente conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 28 novembre 2013.

(2) L'accordo crea per tutti i vettori dell'Unione, condizioni uniformi per l'accesso al mercato e fissa nuove regole per la cooperazione e la convergenza normativa tra l'Unione europea e l'Ucraina in settori essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei.

(3) È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(4) Al fine di realizzare i vantaggi dell'accordo quanto prima possibile, esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La firma dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, è autorizzata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.

 Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria, in conformità all'articolo 38 dell'accordo, dalla data della sua firma.

Articolo 4

Nel comitato misto, istituito a norma dell'articolo 29 dell'accordo, l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione.

Articolo 5

1. La Commissione rappresenta l'Unione nelle procedure di composizione delle controversie di cui all'articolo 30 dell'accordo.

2. Le misure opportune da adottare a norma dell'articolo 30 dell'accordo su materie di competenza dell'Unione sono decise dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Consiglio
Il presidente
[…]